

Sent. 373/2017

cren. 1842/1017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:

- dr. Ettore Luigi NESTI, Presidente;
- dr. Cataldo Carmine COLLAZZO, Consigliere ;
- dr.ssa Paola BARRACCHIA , Consigliere rel.;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio in grado d'appello (protezione internazionale) iscritto al n. 934/2016 Ruolo Generale e vertente tra:

, nato in Senegal il 1 gennaio 1995

*rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Ezio Andriuolo presso il cui studio in Potenza è elettivamente*

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

*in persona del Ministro in carica*

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**

*in persona del legale rappresentante pro tempore*

*rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza,  
presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis  
domiciliano*

**APPELLATI**

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

M

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 18.11.2015, \_\_\_\_\_, cittadino originario del Senegal, impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico di Crotone del 27.10.2015, con cui era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente poneva a sostegno della propria domanda la circostanza di essere nato nel villaggio di Jonire nella regione senegalese di Sediou del Casamance, ma di essere cresciuto con lo zio materno "in un altro villaggio" Racconta che nel suo paese lavorava come contadino e si guadagnava da vivere anche raccogliendo legna nella foresta che poi rivendeva; poiché sua madre non stava bene, si recava da lei nel villaggio in cui era nato e poiché non aveva soldi per condurla in ospedale, si recava nella foresta vicina per raccogliere legna e gli abitanti del villaggio che non lo conoscevano, lo scambiavano per "un ribelle" e il capo villaggio lo denunciava alle autorità. Aveva quindi paura che la polizia lo potesse arrestare e dietro consiglio dello zio materno, lasciava definitivamente il suo paese.

Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso e per l'effetto il riconoscimento dello statu di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Si è costituito il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto del ricorso.

\*\*\*

2. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 15 novembre 2016, ha rigettato il ricorso.

Per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale ha rilevato:

a) che è da escludere il ricorrente abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali, non avendo allegato adeguati elementi individualizzanti, senza alcun cenno alla situazione del Senegal e priva di collegamenti con essa;

b) che in Senegal non è in atto alcun conflitto armato;



c) che pertanto difetta la condizione per ritenere che il ricorrente provenga da una zona in cui vi sia violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale;

d) che neppure siano è ravvisabile l'esistenza di situazioni "vulnerabili" ai fini del riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

\*\*\*

3. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello lo straniero senegalese, per i seguenti motivi:

**3.1 *sul diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria***

Lamenta l'appellante che il Tribunale sia incorso in errore, affermando essere mancanti gli elementi per ritenere che nella regione di provenienza del ricorrente non vi sia violenza indiscriminata determinata da conflitto interno.

Difatti, rientrando nel suo paese, il ricorrente subirebbe un danno grave dovuto alle azioni ostili e ai conseguenti trattamenti inumani e degradanti delle istituzioni e dei gruppi di cittadini avversi agli interessi occidentali;

**3.2 *sulla protezione umanitaria***

Nel merito è dedotto che la vulnerabilità dovuta alla situazione di pericolo e insicurezza che correrebbe rientrando nel proprio paese e la sua provata inclusione ed integrazione sociale sono elementi idonei al riconoscimento della protezione umanitaria.

L'appellante conclude quindi chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e l'accoglimento del ricorso.

\*\*\*

4. Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, chiedendo il rigetto dell'appello.

\*\*\*

5. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, in data 1 febbraio 2017 ha espresso "parere contrario" all'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 9.05. 2017 la causa è stata riservata per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'appello è solo parzialmente fondato.

Non sono contestati dagli appellati i presupposti di fatto della domanda: ovvero che il richiedente sia fuggito dalla regione del Casamance (Senegal) *per il timore delle conseguenze della denuncia fatta alla autorità nei suoi confronti ritenendo che fosse un "ribelle"*.

\*\*\*

7. Occorre il primo luogo rilevare che le COI (*Country of Origin Information*) disponibili depongono nel senso di escludere che nella regione senegalese del Casamance possa dirsi in atto una situazione di violenza indiscriminata, in situazione di conflitto interno o internazionale, dalla quale possa derivare minaccia grave o individuale alla vita o alla persona.

Secondo il rapporto *Freedom in the World 2016 - Senegal*<sup>1</sup>, *il conflitto separatista di bassa intensità nella regione del Casamance è restato irrisolto nel 2015, nonostante il leader dei ribelli abbia annunciato un cessato il fuoco unilaterale nel 2014*<sup>2</sup>.

L'*Annual Report 2015* sul Dakar della Croce Rossa Internazionale,<sup>3</sup> pubblicato il 9 maggio 2016, riporta che *la situazione nel Casamance rimane relativamente calma. Tuttavia, piccoli progressi sono stati fatti nei colloqui di pace fra il MFDC e il governo. Alcuni profughi interni e rifugiati hanno fatto ritorno alle loro case, ma certe aree rimangono*

<sup>1</sup> Freedom House, *Freedom in the World 2016 - Senegal*, 14 July 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57985a1e15.html>

<sup>2</sup> The low-level separatist conflict in Senegal's southern Casamance region remained unresolved in 2015, though rebel leader Salif Sadio had announced a unilateral ceasefire in 2014.

<sup>3</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Annual Report 2015 - Dakar (regional)*, 9 May 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57f60b9b0.html>

*inaccessibili a causa delle mine e per altri problemi di sicurezza; in particolare, uno scontro tra una unità del MFDC e truppe senegalesi è stato segnalato in Ottobre<sup>4</sup>.*

*Secondo 2015 Country Reports on Human Rights Practices – Senegal<sup>5</sup> del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, pubblicato il 13 aprile 2016, un cessate il fuoco di fatto nel Casamance è in atto dal 2012 e il Presidente Sall ha continuato negli sforzi per risolvere l'ultratrentennale conflitto fra i separatisti e il governo. Sia il governo che varie fazioni dei separatisti del MFDC hanno accelerato gli sforzi di mediazione condotti da parti neutrali. Progressi in direzione di una soluzione del conflitto sono stati gradualmente. Benché né le forze governative né i ribelli del MFDC hanno condotto attacchi nel corso dell'ultimo anno, si sono verificati diverse scaramucce. Un numero indeterminato di ribelli sono rimasti feriti o uccisi in questi scontri<sup>6</sup>.*

*Nello stesso rapporto si evidenzia inoltre che durante il conflitto trentennale, decine di migliaia di persone hanno lasciato i loro villaggi a causa del conflitto e delle mine. Il governo stima in circa 10.000 i profughi interni. Alcune associazioni internazionali di assistenza umanitaria stima il numero dei profughi in più di 40.000<sup>7</sup>.*

<sup>4</sup> The situation in Casamance, Senegal remained relatively calm. However, little progress was made on peace talks between the Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) and the government. Some IDPs and refugees returned to their homes, but certain areas remained inaccessible because of mines – some newly laid – and other security concerns; notably, a clash between an MFDC unit and Senegalese troops was reported in October

<sup>5</sup> United States Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 13 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/571612126.html>

<sup>6</sup> The de facto ceasefire in the Casamance has been in effect since 2012, and President Sall continued efforts to resolve the 33-year-old conflict between separatists and government security forces. Both the government and various factions of the MFDC separatist movement accepted mediation efforts led by neutral parties, including Christian and Islamic organizations. Progress toward resolution of the conflict has been incremental.

Killings: Although neither government forces nor MFDC rebels conducted offensive operations in the Casamance during the year, there were several brief, unplanned skirmishes. An undetermined number of MFDC rebels were injured or killed in these encounters.

<sup>7</sup> During the 30-year Casamance conflict, tens of thousands of persons left villages in the region due to fighting, forced removal, and land mines. The government estimated 10,000 internally displaced persons (IDPs) remained in the Casamance. Some international humanitarian assistance agencies estimated the IDP number to be as high as 40,000. During the year a growing number of IDPs returned to their villages in the Casamance.

Secondo *Amnesty International Report 2015/16 – Senegal*<sup>8</sup>, pubblicato il 24 febbraio 2016, infine, *ad aprile, l'esercito ha avuto un conflitto a fuoco con il MFDC nel dipartimento di Oussouye, con vittime da entrambe le parti secondo i media. A luglio, un gruppo armato non identificato ha rapito dodici uomini nella regione di Sedhiou e li ha rilasciati dopo quattro giorni dietro pagamento di un riscatto. I civili continuano a soffrire l'impatto del conflitto in atto. Almeno una persona è rimasta uccisa da una mina vicine al Parco Nazionale di Basse*<sup>9</sup>.

\*\*\*

8. Alla luce di questi elementi è possibile quindi affermare che l'ultratrentennale conflitto fra gruppi separatisti e forze governative nel Casamance viva una fase di relativa calma, pur non potendosi affermare che esso sia stato del tutto risolto.

\*\*\*

9. Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello è infondato.

La situazione che si è descritta in precedenza, porta ad escludere che, ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007 (a mente del quale la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato), sussistano fondati motivi per ritenere che, se il richiedente tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per danno grave (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o

<sup>8</sup> Amnesty International, *Amnesty International Report 2015/16 - Senegal*, 24 February 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/56d05b1b15.html>

<sup>9</sup> In April, the army exchanged fire with the Movement of Democratic Forces in the Casamance (MFDC) in the department of Oussouye, with the media reporting casualties on both sides. In July, an unidentified armed group abducted 12 men in the region of Sédhio and released them after four days, in exchange for a ransom.

Civilians continued to suffer from the impact of ongoing conflict. At least one man was killed by a landmine close to the Basse Casamance National Park.



trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 30 gennaio 2014, *Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-285/12, ha affermato che *l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione;*

b) che la stessa CGUE, con la sentenza 17 febbraio 2009, *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, C-465/07, ha affermato che *l'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

*– l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

*– l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che*

(9)

*caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.*

Da tali pronunce si ricava, quindi:

a) che deve essere accertata l'esistenza di un *conflitto armato interno* quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro,

b) che, nel caso di conflitto, la minaccia grave ed individuale alla persona sussiste senza che sia necessario provare che tale minaccia sia diretta e specifica alla persona per motivi che attengono alla sua situazione personale;

c) che il grado di violenza indiscriminata del conflitto può essere assunto a prova della minaccia quando raggiunga tale livello da far ragionevolmente ritenere che se il civile rientri nel suo paese o nella zona interessa, per la sua sola presenza, è concreto il rischio di subire tale minaccia.

\*\*\*

11. E' possibile ritenere, alla luce di quanto in precedenza considerato (ed in tal senso è fondato il terzo motivo di appello), che al richiedente possa essere riconosciuto il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ( il Procuratore generale non ha evidenziato cause ostative ad un eventuale accoglimento delle misure di protezione)

Occorre doverosamente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che occorre sempre spiegare *perché fatti narrati dal ricorrente, ritenuti inidonei a fondare la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sarebbero altresì insuscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi*



*umanitari, ancorché rappresentino un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 21903/2015, in motivazione).*

Il principio di *non refoulement* attiene alla protezione del rifugiato in quanto vieta allo Stato di respingere o espellere il richiedente verso il paese d'origine nel quale la vita o la libertà possa essere oggetto di minaccia. A differenza dell'asilo, che si applica a coloro che sono in grado di provare il timore di persecuzioni derivante dall'appartenenza ad una determinata categoria, tale principio si applica genericamente in situazioni nelle quali l'espulsione dovrebbe avvenire verso zone di guerra e in altri casi di disastri locali.

In altri termini, la protezione cd. umanitaria costituisce una misura residuale, applicabile sia nel caso in cui si accerti una situazione che, di per sé considerata, è astrattamente inquadrabile in una di quelle che costituiscono motivo di persecuzione e che tuttavia, per le circostanze del caso concreto, non sia di tale gravità da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; sia nel caso in cui venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo<sup>10</sup>; sia, infine, per situazioni diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, per la sussistenza di gravi motivi umanitari evidentemente inidonei ad integrare le condizioni

<sup>10</sup> *In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011, Rv. 619703 - 01)*

B

necessarie per la protezione sussidiaria<sup>11</sup> ovvero *da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche* (cfr., in tale ultimo senso, Cass. sez. VI sent. n. 3347/2015).

Per altro verso, *al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine* (cfr. Cass. sez. VI ord. n. 15466/2014).

Nel caso di specie, si è in presenza di una situazione che, benché non assumibile sotto la categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, giacché seppure non integri la situazione di violenza incontrollata richiesta per il riconoscimento della protezione sussidiaria, indica cionondimeno una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela.

---

<sup>11</sup> Il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85, così come recepite nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, ha introdotto una nuova misura tipica, la protezione sussidiaria, che può essere riconosciuta anche quando sussista il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. (art. 3 CEDU). Ne consegue che il positivo riscontro di tali condizioni non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio del permesso di natura umanitaria, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, ma dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie). Tuttavia, tale coincidenza di requisiti, pur essendo riconosciuta espressamente dalla previsione della convertibilità, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007, non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4139 del 18/02/2011, Rv. 616948 - 01)

B

Quanto, infine, alla credibilità del ricorrente, occorre osservare (in aderenza alle regole fissate in tema di procedura per la determinazione dello status di rifugiato fissate nel citato *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining Refugee Status* pubblicato dall'UNHCR a dicembre 2011, che il richiedente ha fatto ogni ragionevole sforzo per convalidare il suo racconto; che il suo racconto può essere riscontrato per quanto affermato in precedenza, in relazione alla situazione generale del paese di origine; che occorre pur sempre tener conto della circostanza che è difficilmente possibile per un rifugiato "provare" ogni parte del suo caso e, quindi, che se ciò costituisse un requisito la maggioranza dei rifugiati non sarebbe riconosciuta come tale, per cui è frequente la necessità di concedere al richiedente il beneficio del dubbio. Tale beneficio deve essere riconosciuto giacché tutte le prove disponibili sono state ottenute e controllate e l'ufficio è soddisfatto in ordine alla generale credibilità del richiedente alla luce delle sue dichiarazioni coerenti, plausibili, e non contraddittorie con i fatti generalmente conosciuti<sup>12</sup>.

\*\*\*

12. Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, considerando: a) che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008), in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, sicché "deve ravvisarsi un

<sup>12</sup> After the applicant has made a genuine effort to substantiate his story there may still be a lack of evidence for some of his statements. As explained above (paragraph 196), it is hardly possible for a refugee to "prove" every part of his case and, indeed, if this were a requirement the majority of refugees would not be recognized. It is therefore frequently necessary to give the applicant the benefit of the doubt. 204. The benefit of the doubt should, however, only be given when all available evidence has been obtained and checked and when the examiner is satisfied as to the applicant's general credibility. The applicant's statements must be coherent and plausible, and must not run counter to generally known facts. HANDBOOK AND GUIDELINES ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR DETERMINING REFUGEE STATUS, par. 202 - 203

dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti"; b) che, quindi, sia rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del materiale probatorio attingendo le opportune informazioni e recuperando la necessarie documentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, così sopperendo ad eventuali inerzie palesate o difficoltà incontrate dalle parti nell'accesso ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni processuali; c) che, proprio in ragione della natura dell'accertamento da operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della decisione, sia le fonti da cui attingere le stesse siano soggette a continue e imprevedibili modificazioni ed aggiornamenti, con la conseguenza che l'esito del giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che dalla diligenza e dall'attività delle parti, da fattori da queste ultime non controllabili a priori e mutevoli nel corso del processo, al pari degli orientamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni qualificanti la fattispecie, spesso connotate dal carattere della novità.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il 23.12. 2016 da \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA depositata il 15.11.2016 nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro in carica, e dalla **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE**, , così dispone in riforma dell'impugnata ordinanza:

- a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riconosce a \_\_\_\_\_ il diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
- b) dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Potenza per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nei confronti del richiedente;

c) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 4.07. 2017.

Il Cons. estensore

Dr.ssa Paola Barracchia

*Paola Barracchia*

Il Presidente

Dr. Ettore Nesti

*Ettore Nesti*

**Depositato in Cancelleria il** 18 LUG. 2017

**Il Direttore di Sezione di Cancelleria**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dr.ssa Simonetta Rufino*

*Simonetta Rufino*

